

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

il **Comune di Milano**, Direzione Cultura (di seguito, per brevità, “Comune di Milano”), P.I 01199250158, con sede in P.zza Scala n. 2, PEC cultura.soprintendenzacastello@postacert.comune.milano.it, nella persona del Direttore ad interim dell’Area Musei del Castello, Musei Archeologici e Storici, Dr. Marco Edoardo Minoja autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’Art. 71, comma 1/D, dello Statuto del Comune di Milano,

E

l’**Università degli Studi di Pavia** (di seguito, per brevità, “Università”), C.F.: 80007270186, con sede in Pavia, Corso Strada Nuova n. 65, PEC amministrazione-centrale@certunipv.it, rappresentata dal Rettore, Prof. Francesco Svelto, ivi domiciliato per la carica, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Senato Accademico in data 17.07.2023 (di seguito, congiuntamente, per brevità, “Parti” e ciascuna, singolarmente, anche “Parte”)

Premesso che

- l’Università ha quale finalità istituzionale fondamentale la libera ricerca e la libera formazione, che consegue tramite l’organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica e lo svolgimento dell’attività didattica;
- l’Università, come previsto dal proprio statuto, può attuare forme di collaborazione con Università, istituzioni statali e sovranazionali, enti pubblici e privati, centri scientifici e culturali, nazionali e internazionali per il conseguimento di ogni obiettivo che concorra allo sviluppo culturale, scientifico, tecnologico ed economico del Paese;
- nell’ambito della propria articolazione in Dipartimenti, strutture organizzative primarie dell’Ateneo preposte allo svolgimento della ricerca scientifica e dell’attività didattica e formativa, l’Università ha istituito il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali (di seguito “Dipartimento”);
- il Dipartimento promuove e coordina la ricerca scientifica negli ambiti di propria competenza, ovvero musicologia, organologia, conservazione e restauro dei beni culturali e segnatamente degli strumenti musicali e scientifici;
- il Dipartimento ha la responsabilità dei corsi di laurea in Musicologia e in Conservazione e restauro dei beni culturali – PFP6: Strumenti musicali; Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici, che organizza autonomamente;
- il Dipartimento, ai fini delle attività didattico-applicative del corso di laurea in Conservazione e restauro dei beni culturali, necessita di disporre di materiale idoneo al loro sviluppo per permettere agli studenti l’acquisizione delle abilità tecniche necessarie;
- il Comune di Milano cura la valorizzazione, la promozione, la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale della città di Milano per la migliore fruizione da parte del pubblico dei beni culturali e delle attività museali anche attraverso forme di sperimentazione e innovazione;
- il Comune di Milano cura e promuove la ricerca, l’acquisizione, l’inventariazione, la catalogazione, la conservazione, l’ordinamento, l’esposizione e lo studio del patrimonio dei musei ad esso afferenti, tra cui il Museo degli Strumenti Musicali, che in particolare assicura la conservazione, l’ordinamento, l’esposizione, lo studio, la conoscenza e la fruizione pubblica delle sue collezioni di strumenti musicali;

- il Comune di Milano promuove lo studio, la ricerca e la documentazione delle collezioni e dei loro contesti territoriali anche attraverso collaborazioni con università, enti di ricerca, altri musei italiani e stranieri, nonché istituzioni pubbliche e soggetti privati del territorio;
- il Civico Museo degli Strumenti Musicali di Milano (di seguito anche solo "Museo") conserva una collezione di antichi strumenti musicali (di seguito anche semplicemente "collezione"), parte integrante delle Raccolte Artistiche del Castello Sforzesco di Milano, di notevolissimo valore e interesse, appartenente al patrimonio storico-artistico italiano ed europeo dal XVI al XX secolo, e che i precipui interessi, doveri e finalità istituzionali del Comune di Milano sono assicurare l'integrità materiale della collezione e valorizzarla sul piano scientifico, culturale ed espositivo;
- per l'importanza e il pregio di tale collezione (sia della parte esposta al pubblico che di quella in deposito) è da ritenersi auspicabile l'approfondimento conoscitivo storico-scientifico dei pezzi, appartenenti a svariate tipologie, che la costituiscono;
- il Museo organizza, negli ambiti di propria competenza, attività di ricerca e iniziative educative rivolte alle varie fasce d'età, oltre ad ospitare stage curricolari ed extra curricolari per studenti, nei limiti delle proprie disponibilità;
- l'Università, tramite il Dipartimento, e il Comune di Milano, tramite il Museo, sono accomunati dall'interesse a sviluppare una sinergica collaborazione e, pertanto, a disciplinare con il presente accordo le modalità di cooperazione e di coordinamento idonee all'attuazione degli scopi previsti, tra cui lo svolgimento di un progetto didattico condiviso per lo studio, il restauro e la valorizzazione degli strumenti musicali, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali e assetti funzionali-amministrativi;
- con determinazione dirigenziale del Comune di Milano, Area Musei del Castello, Musei Archeologici e Storici n. 5590 del 27.06.2023 è stato pertanto approvato il testo del presente accordo che regola accordi ed impegni reciproci delle parti.

Tutto ciò premesso tra le Parti, come sopra rappresentate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Recepimento delle premesse)

Il contenuto delle premesse forma parte integrante e vincolante del presente accordo (di seguito "Accordo" o "atto").

Articolo 2 (Oggetto)

Con il presente Accordo, le Parti, intendono avviare rapporti di collaborazione finalizzati alla valorizzazione conservativa, conoscitiva e didattica degli strumenti musicali antichi presenti nella collezione del Museo, nonché a condividere proposte legate alla valorizzazione e divulgazione del patrimonio musicale.

Articolo 3 (Attività)

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 le Parti, ciascuna nel rispetto dei propri scopi, obiettivi e attività, nell'arco temporale di applicazione del presente Accordo, intendono sviluppare le seguenti attività:

- attuare la conoscenza analitica approfondita, anche strutturale, costruttiva e materiale, nonché delle trasformazioni/manomissioni intervenute nel tempo, della collezione di strumenti musicali del Museo, avvalendosi di diversi strumenti di indagine e di analisi (storico-critici, filologici, laboratoriali e strumentali), anche a fini di didattica e pratica di sperimentazione nell'ambito dei

corsi universitari attivati a Cremona dal Dipartimento, considerando i pezzi della collezione del Museo quale privilegiato campo applicativo di studio e osservazione;

- effettuare ricerche sugli strumenti musicali, in particolare sulla loro storia, realizzazione, conservazione, manutenzione e restauro, che si possano svolgere sugli strumenti del Museo da parte dei docenti afferenti al Dipartimento, estese alla partecipazione degli allievi dei corsi di laurea di cui in premessa, ai fini didattici e applicativi, per consentire loro l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità previste dagli obiettivi formativi dei corsi stessi. In particolare, le Parti prevedono: l'effettuazione di campagne di diagnostica non invasiva e indagini acustico-vibrazionali; la possibilità di progettare allestimenti o attività di valorizzazione delle collezioni; lo svolgimento di attività di praticantato, finalizzate sia ad azioni di conservazione preventiva (anche con stesura di schede di conservazione), sia a manutenzione o restauro degli strumenti, nell'ambito delle attività di docenza degli ultimi tre anni di corso; lo svolgimento di tirocini formativi.

Ogni eventuale integrazione o variazione di quanto disciplinato con il presente accordo dovrà essere concordata preventivamente tra le Parti e formalizzata con atto scritto, secondo le modalità di cui al successivo art. 12 (Modifiche).

Articolo 4 (Obblighi del Comune di Milano)

Ai fini del conseguimento delle finalità previste dal presente Accordo il Comune di Milano si impegna a:

1. selezionare e mettere a disposizione del Dipartimento, a titolo gratuito, alcuni strumenti musicali da sottoporre agli interventi di manutenzione;
2. ottenere dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della città Metropolitana di Milano l'autorizzazione preventiva agli interventi manutentivi sui beni selezionati rientranti nella collezione;
3. fornire al Dipartimento tutte le informazioni e i dati d'archivio relativi alle opere in suo possesso;
4. coprire con polizza assicurativa già in essere per i beni artistici del Comune di Milano il trasporto delle opere dalla sede del Museo alla sede del Dipartimento o altra sede individuata presso l'Università, e viceversa;
5. coprire con polizza assicurativa già in essere per i beni artistici del Comune di Milano la giacenza delle opere presso la sede del Dipartimento o altra sede individuata presso l'Università, a condizione che la sede stessa risponda ai requisiti richiesti dalla polizza del Comune di Milano per interventi di restauro. In assenza dei requisiti, che saranno oggetto di preliminare accertamento compiuto dalle Parti e documento da specifico verbale, le opere non saranno trasferite al Dipartimento;
6. nell'ambito delle finalità e delle attività previste dal presente accordo, rendersi disponibile ad attivare stage curricolari o extracurricolari di studenti del Dipartimento, nei limiti delle proprie disponibilità organizzative ed economiche – in riferimento, in particolare, agli stage extracurricolari – nel rispetto della vigente normativa, delle procedure in uso presso il Comune di Milano, Direzione Organizzazione e Risorse Umane, e comunque previa stipula, se non ancora avvenuta, di specifica convenzione di tirocinio tra il Comune di Milano e l'Università;
7. Nessun altro onere economico è previsto per il Comune di Milano, oltre a quanto previsto al presente articolo e all'art. 8 punto 5).

Articolo 5 (Obblighi dell'Università)

L'Università si impegna, tramite il Dipartimento, a:

1. concordare ed elaborare con il Museo il progetto di ogni intervento manutentivo che il Museo stesso, in quanto titolare dei beni, deve sottoporre all'approvazione preventiva della Soprintendenza competente;
2. garantire che gli spazi in cui saranno custodite le opere del Museo rispondano ai seguenti criteri di sicurezza indicati nella Polizza assicurativa che copre i beni del Comune di Milano. Ogni apertura verso l'esterno dei locali sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
 - gli accessi dall'esterno: da porte adeguatamente robuste di metallo o di legno per tutta la loro estensione o di vetro su intelaiatura fissa di ferro con luci rettangolari aventi lati di misura rispettivamente non maggiori di 50 e 18 centimetri, oppure non rettangolari di superficie non maggiore di 400 cmq, o da saracinesche, serrande od altri validi mezzi; il tutto chiuso con serratura a più mandate o robusti lucchetti od altri congegni atti a determinare una chiusura efficace;
 - le finestre, vetrate, vetrine ed altre aperture a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili dall'esterno: da valide inferriate fisse a piena sezione con luci rettangolari aventi lati di misura rispettivamente non maggiori di 50 e 18 centimetri, oppure, se non rettangolari, di superficie non maggiore di 400 cmq, o da imposte o serrande avvolgibili di legno, di ferro o di materia plastica rigida, oppure da saracinesche, serrande od altri validi mezzi; il tutto chiuso con serratura a più mandate o robusti lucchetti o con altri idonei congegni interni;
3. attenersi alle prescrizioni contenute nel documento di approvazione del progetto elaborato dalla Soprintendenza in merito agli interventi da eseguire;
4. garantire che gli interventi manutentivi ad opera degli studenti, nell'ambito delle attività didattico-applicative dei corsi, siano svolti in presenza e sotto la diretta e attenta supervisione da parte del docente/personale dell'Università responsabile e in possesso dei requisiti previsti per legge per l'esecuzione di interventi di restauro sugli strumenti musicali;
5. comunicare al Museo i nominativi del personale, degli eventuali collaboratori e degli studenti che seguiranno ed eseguiranno gli interventi;
6. farsi carico dell'imballaggio, che dovrà essere fatto con modalità da concordarsi tra le parti, in base al bene oggetto del trasporto, e del trasporto, andata e ritorno, dei beni del Museo previsti da ciascun progetto, dal luogo indicato dal Museo stesso a quello indicato dal Dipartimento, e con vettore dotato di capacità, mezzi e coperture assicurative idonee; Nel contratto che sottoscriverà con il vettore il Dipartimento si farà carico di introdurre una clausola che disponga che durante il trasporto di ogni bene trasferito nell'ambito della presente convenzione il veicolo non sia mai lasciato incustodito. Il Dipartimento non sarà comunque ritenuto responsabile, né perseguibile, per ogni eventuale violazione compiuta in merito dal vettore;
7. consegnare al Museo la documentazione degli interventi compiuti e la relativa scheda di restauro;
8. eseguire gli interventi manutentivi concordati, previo rilascio dell'autorizzazione ai lavori da parte della Soprintendenza competente, in un tempo ragionevole e comunque non superiore ai 12 mesi dall'avvio degli interventi suddetti, prorogabili a un massimo di 18 mesi a fronte di giustificata motivazione, e comunque non oltre il periodo di validità della convenzione, di cui all'art. 10.

Articolo 6 (Modalità di esecuzione delle attività previste)

1. Le Parti, per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del presente Accordo, si impegnano a disciplinare le iniziative e le attività conseguenti mediante la definizione di appositi progetti esecutivi, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente Accordo, anche nella forma dello

scambio di comunicazioni scritte tra le Parti stesse, che, quanto all'Università, dovrà essere preceduta da specifica approvazione.

2. Ai fini attuativi del presente Accordo, il Comune di Milano interviene alle attività tramite il Museo, mentre l'Università interviene alle attività tramite il Dipartimento, in persona dei rispettivi Direttori. I progetti esecutivi derivanti saranno pertanto conclusi tra Museo e Dipartimento, per quanto di competenza di ciascuno.
3. Il presente Accordo non prevede oneri per il Comune di Milano, ad eccezione di quelli assicurativi come disciplinati dagli artt. 4.4, 4.5 e art. 8.5 (costi di trasferta del personale). Ogni progetto di cui al punto 1 del presente articolo stabilirà priorità, metodologia, procedure e durata del singolo intervento.
4. Qualora la durata del progetto esecutivo eccedesse la durata dell'Accordo, l'eventuale cessazione di quest'ultimo non inciderà sull'efficacia del progetto che, pertanto, se non interviene differente accordo tra le Parti, sarà concluso secondo le tempistiche in esso previste.
5. Ciascuna Parte mette a disposizione della presente collaborazione proprie risorse umane e strumentali, sulla base delle specifiche competenze, disponibilità e possibilità. Le Parti possono altresì ricercare, anche congiuntamente, eventuali finanziamenti esterni per sostenere le attività da intraprendere in esecuzione dell'Accordo (es. sponsorizzazioni, contribuzioni liberali private, "Art bonus" ecc.).
6. Al fine della più ampia ed efficace diffusione della conoscenza, delle iniziative e dei risultati conseguiti attraverso il presente Accordo, le Parti, anche avvalendosi dei propri uffici deputati alle relazioni esterne e stampa, potranno sviluppare, congiuntamente e non, piani di comunicazione rivolti a enti e organi di informazione e di promozione culturale, diramando comunicati stampa e agendo nei rispettivi siti istituzionali e canali social.

Articolo 7 (Responsabili scientifici della collaborazione)

Sono responsabili scientifici della collaborazione:

- il prof. Massimiliano Guido, per l'Università di Pavia;
- la dott.ssa Francesca Tasso, per il Comune di Milano.

Articolo 8 (Personale, Responsabilità, Assicurazioni)

1. L'attività svolta dal personale di ciascuna Parte non determina l'instaurarsi di alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra Parte. Il personale coinvolto nelle attività che sono oggetto del presente Accordo manterrà inalterata la natura del proprio rapporto di lavoro con il rispettivo datore o di collaborazione con la Parte che lo ha incaricato. Ciascuna Parte si farà carico degli oneri fiscali, assistenziali e previdenziali previsti dalla legge per il proprio personale destinato all'esecuzione delle attività esecutive del presente Accordo, degli eventuali oneri di missione per eventuali trasferte di tale personale presso le sedi di esecuzione delle attività dell'altra Parte, se, quanto a questi ultimi, non interviene differente, specifico accordo, nonché degli adempimenti contrattuali assunti verso i collaboratori.
2. Il personale di una Parte che si rechi presso i locali dell'altra Parte per svolgere attività oggetto del presente Accordo deve essere coperto da assicurazione per qualsiasi danno derivante da responsabilità civile e infortuni. In particolare, i dipendenti universitari e gli studenti fruiscono di tutela INAIL/gestione conto Stato e sono altresì coperti da polizza di responsabilità civile.
3. Le suddette persone sono altresì responsabili dei danni che possono causare a terzi, durante la permanenza presso i luoghi di esecuzione delle attività presso la Parte ospitante. Esse non potranno utilizzare alcuna attrezzatura esistente presso la Parte ospitante, se non dopo aver ricevuto le autorizzazioni necessarie.

4. In caso di infortunio delle persone coinvolte – in qualunque modo e a qualsiasi titolo – nelle attività di cui al presente Accordo condotte nelle sedi di svolgimento delle stesse e *in itinere*, la Parte interessata, ricevuta comunicazione dall'infortunato, dovrà attivarsi, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, per la denuncia dell'infortunio all'INAIL, comunicando tempestivamente all'altra Parte l'accaduto, qualora necessario.

5. I costi di trasferta del personale tecnico-scientifico, amministrativo o di rappresentanza, purché esclusivamente e strettamente connessi alle attività ed iniziative previste nel presente accordo, saranno sostenuti dalle Parti, ciascuna per il proprio personale, salvo diverso specifico accordo.

Articolo 9 (Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro)

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e dell'art. 10 del D.M. 363/98:

Per quanto riguarda l'Università: il Direttore del Dipartimento sorveglia affinché il responsabile scientifico dell'accordo, di cui al precedente art. 9, provveda a garantire la sicurezza e la salute dei soggetti coinvolti nell'ambito dell'Accordo, anche attraverso il coordinamento della sicurezza previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Regolamento di Ateneo per la gestione delle attività di sicurezza e prevenzione negli appalti, contratti d'opera e di somministrazione. Il suddetto responsabile assume le funzioni di responsabile delle attività ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Il personale del Comune di Milano ospitato presso il Dipartimento è tenuto all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a quanto indicato nella normativa vigente;

Per quanto riguarda il Comune di Milano: il referente di cui al precedente art. 9 si attiva al fine di garantire, mediante opportune procedure di coordinamento, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., la sicurezza e la salute dei soggetti coinvolti nell'ambito dell'Accordo. Il referente sorveglia la corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate anche da parte del personale universitario ospitato, che è tenuto all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e a quanto indicato nella normativa vigente.

Ciascuna Parte si impegna a far rispettare al proprio personale e, quanto all'Università, ai propri studenti, in caso di ingresso nell'area dell'una o dell'altra Parte, tutti i regolamenti e le disposizioni emanati dalle Parti per i propri dipendenti.

Articolo 10 (Proprietà dei risultati e loro pubblicazione)

Gli eventuali risultati conseguiti nell'ambito delle attività di studio e ricerca che potranno essere condotte in attuazione del presente Accordo, ove non diversamente stabilito in merito negli atti esecutivi stipulati dalle Parti in sua esecuzione, sono di proprietà congiunta.

I materiali elaborati nell'ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di pubblicazione, potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle Parti.

Nel caso di utilizzo disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato dalle Parti, che dovranno, entro 60 giorni, esprimere il benestare o il diniego. Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni al riguardo, ognuna delle Parti si riterrà libera di procedere alla pubblicazione disgiunta.

Nel caso di pubblicazioni dovrà comunque essere indicato che i risultati sono stati conseguiti nell'ambito della collaborazione fra l'Università e il Comune di Milano.

Articolo 11 (Comunicazioni)

Le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- per il Dipartimento, a webmaster.musicologia@unipv.it, se via email semplice, e a amministrazionecentrale@certunipv.it se via PEC;
- per il Comune di Milano, a c.museiartistici@comune.milano.it, se via email semplice, e a cultura.soprintendenzacastello@postacert.comune.milano.it, se via PEC;

Articolo 12 (Modifiche)

Il presente Accordo, in qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti, la cui efficacia è subordinata alla stipula di specifico atto modificativo, ottenute le approvazioni preventive rispettivamente necessarie.

Articolo 13 (Durata e recesso)

Il presente Accordo ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di stipula, e può essere rinnovato o prorogato dalle Parti, tramite stipula di specifico atto a seguito di specifica approvazione da parte dei rispettivi organi decisionali.

Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Accordo, prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte via PEC, con un preavviso di sessante giorni.

Le Parti hanno altresì facoltà di risolvere consensualmente il presente Accordo, prima della data di scadenza, mediante accordo da formalizzare per iscritto.

In entrambi i casi, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.4, le Parti si impegnano a concludere le eventuali attività in corso di svolgimento al momento del recesso o della risoluzione dell'Accordo, concordandone le tempistiche, se non interviene differente accordo e se il Comune di Milano non si avvalga della facoltà di richiedere anticipatamente la riconsegna immediata dei beni che si trovino temporaneamente nella disponibilità dell'Università in applicazione del presente Accordo.

Articolo 14 (Trattamento dei dati personali)

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente Accordo. Il trattamento dei dati è improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, del D. Lgs. n. 51/2018 e del D.P.R. n. 15/2018.

A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del citato Regolamento e 25 del D. Lgs. 51/2018, le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate a garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito dell'accordo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi tra le parti. In relazione a tali flussi, i dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.

Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi: <http://privacy.unipv.it/> e <https://www.comune.milano.it/policy/privacy>.

Articolo 15 (Registrazione e oneri fiscali)

Il presente Accordo, sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990 e dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005:

sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/86, a cura e spese della Parte che ne farà richiesta;

è soggetto ad *imposta di bollo* fin dall'origine, ai sensi dell'art. 2, Tabella A, tariffa parte I, del D.P.R. 642/72. L'imposta di bollo sarà assolta dal Comune di Milano.

Articolo 16 (*Legge applicabile e foro competente*)

Il presente Accordo è sottoposto alla legge italiana.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente Accordo che non possa essere composta in via bonaria, il Foro competente esclusivo è quello del Tribunale di Milano.

Milano, 19/7/2023

Comune di Milano – Direzione Cultura
Area Musei del Castello, Musei Archeologici e Storici
Il Direttore *ad interim*
Dott. Marco Edoardo Minoja

Pavia, 20/7/2023

Università degli Studi di Pavia
Il Rettore
Prof. Francesco Svelto

[Atto sottoscritto digitalmente – ⁽¹⁾ rispettive date di sottoscrizione digitale]

Originale sottoscritto conservato in atti presso l'Area Musei del Castello, Musei Archeologici e Storici